



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI

Professione disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4

ANEIS

c.f. 92051900287

Sito web www.aneis.it

Colleferro lì 15/11/22.

**IL PRESIDENTE
DANIELE ZARRILLO**

Oggetto: Relazione relativa alle modifiche allo statuto e al regolamento associativo

Preg.mi Colleghi,

il 24 giugno u.s., l'Aneis si riuniva in assemblea a Padova, per discutere insieme delle necessarie modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento associativo.

Grazie all'impegno e alle considerazioni nate durante il confronto, costruttivo e senz'altro gradito, siamo riusciti a ottenere un testo coerente e istituzionale, ancor più in linea e aderente alla nostra professione, rispetto alla preliminare proposta presentata.

Il 07 luglio u.s. ciascuno di Voi riceveva una mail con il testo approvato in assemblea di entrambi i documenti. Come da volontà associativa, ritenevamo doveroso mettere ancora una volta tutti Voi a conoscenza delle modifiche temporaneamente approvate in assemblea, dando altresì a ciascuno la possibilità di suggerire eventuali variazioni dei contenuti, entro la data ultima del 14 luglio u.s..

In seguito a questo, il Consiglio Direttivo ha valutato le ulteriori modifiche presentate, proponendo infine la versione definitiva dello Statuto e del Regolamento Aneis che trovate nell'articolo relativo alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria del 25 novembre p.v..

Riportiamo di seguito le modifiche approvate in assemblea e nel successivo intervallo concesso a ciascuno per valutarle e renderle coerenti e aderenti alla nostra professione, favorendo ulteriormente tutela e crescita del patrocinatore stragiudiziale.

1. Regolamento:

- dopo l'art. 13 aggiunto il seguente art. 14:

L'Associazione è composta da Patrocinatori Stragiudiziali liberi professionisti che forniscono attività di assistenza, consulenza e valutazione ai danneggiati per pratiche aventi per oggetto risarcimento o indennizzo danni da incidente di ogni tipo da trattarsi in via stragiudiziale.

In ossequio al dettato dell'art. 156 del d.lgs n. 209/2005 gli aderenti all'ANEIS non si occupano professionalmente dell'accertamento e stima dei danni alle cose causati da circolazione, furto e incendio dei veicoli e dei natanti, attività riservata ai periti assicurativi.

Gli aderenti all'ANEIS si avvalgono, ove necessario, dell'attività professionale del medico legale, a cui è riservata la valutazione che consentirà poi al patrocinatore stragiudiziale di determinare il danno patrimoniale e non patrimoniale nell'interesse delle sue varie componenti, trattando e definendo il risarcimento del danneggiato.

▪ MOTIVAZIONE:

- L'aggiunta dell'art. 14 è un insieme di specifiche richieste dal MISE, come anche presentato nell'art. 2 dello Statuto. Queste specifiche delineano correttamente la nostra attività. Il patrocinatore stragiudiziale si occupa di risarcimento o indennizzo a favore dei propri assistiti, servendosi dell'attività di altri professionisti, anche iscritti ad albi o collegi, quali ad esempio il perito e il medico legale. Il MISE richiede di specificare l'attività del patrocinatore stragiudiziale, differenziandola soprattutto rispetto all'art. 156 del d.lgs. 209/2005, che regola l'attività del perito assicurativo, per non ingenerare sovrapposizioni o ambiguità.

- Art. 8 comma e) eliminati i termini "stradale e privata"

▪ MOTIVAZIONE:

- Il MISE ha richiesto di eliminare i predetti termini, poiché a loro parere possono ingenerare confusione tra i consumatori e non garantire trasparenza di mercato. In realtà, ancora una volta tali modifiche consentono, tramite Regolamento e Statuto associativo, di portare il patrocinatore nella sua dimensione completa, evitando di confinarlo nel solo campo dell'infortunistica stradale.

Sede Presidenza

Via 29 Gennaio n.19 - 00034 COLLEFERRO (RM) - tel. 351 533 0903 fax 06 97230703
e-mail aneis@aneis.it - daniele.zarrillo@aneis.it

2. Statuto:

- Art. 1 sostituito il precedente con:
È costituita un'Associazione apolitica senza fine di lucro, denominata ANEIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI
 - **MOTIVAZIONE:**
 - Le modifiche all'art. 1 si rendono necessarie per identificare l'ANEIS con la figura professionale raggiunta ex lege 4/2013, nonché norma UNI 11477 del patrocinatore stragiudiziale. Rimanere "Esperti di Infortunistica Stradale" è limitante per il professionista e porta a sovrapposizione con le professioni ordinistiche agli occhi del MISE.

- Art. 2, sostituito il precedente con:
L'Associazione è composta da Patrocinatori Stragiudiziali liberi professionisti che forniscono al danneggiato attività di valutazione, assistenza e consulenza finalizzate ad ottenere, in via stragiudiziale, il risarcimento e/o l'indennizzo dei danni derivanti da sinistri di ogni genere. In ossequio al dettato dell'art. 156 del d.lgs n. 209/2005 gli aderenti all'ANEIS non si occupano professionalmente dell'accertamento e stima dei danni alle cose causati da circolazione, furto e incendio dei veicoli e dei natanti, attività riservata ai periti assicurativi. Gli aderenti all'ANEIS si avvalgono, ove necessario, dell'attività professionale del medico legale, a cui è riservata la valutazione che consentirà poi al patrocinatore stragiudiziale di determinare il danno patrimoniale e non patrimoniale nell'interesse delle sue varie componenti, trattando e definendo il risarcimento del danneggiato.
 - **MOTIVAZIONE:**
 - Come per l'art. 14 del Regolamento, queste specifiche delineano correttamente la nostra attività. Il patrocinatore stragiudiziale si occupa di risarcimento o indennizzo a favore dei propri assistiti, servendosi dell'attività di altri professionisti, anche iscritti ad albi o collegi, quali ad esempio il perito e il medico legale. Il MISE richiede di specificare l'attività del patrocinatore stragiudiziale, differenziandola soprattutto rispetto all'art. 156 del d.lgs. 209/2005, che regola l'attività del perito assicurativo, per non ingenerare sovrapposizioni o ambiguità.

- Art. 5: eliminati i termini "albo" e "ruolo" e i riferimenti alla costituzione di una cassa previdenziale.
 - **MOTIVAZIONE:**
 - L'ANEIS continuerà a promuovere iniziative a favore del patrocinatore stragiudiziale presso le Istituzioni. Oggi risulta importante, per il risultato ottenuto tramite la legge 4/2013, essere inseriti nell'elenco delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale per le professioni non aderenti a rdini o collegi, istituito presso il MISE.

- Art. 6, sostituito con il seguente:
 1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di "soci ordinari" i cittadini della comunità europea in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che comprovino di aver esercitato, per almeno due anni consecutivi, l'attività di patrocinatore stragiudiziale.
 2. Possono inoltre far parte dell'Associazione, quali "soci aggregati", i cittadini della comunità europea in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che abbiano iniziato professionalmente l'attività di patrocinatore stragiudiziale da meno di due anni. Costoro diverranno soci ordinari a tutti gli effetti solo dopo aver provato di aver svolto per due anni consecutivi l'attività di patrocinatore stragiudiziale acquisendo così la necessaria esperienza professionale. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2, se vi fossero dubbi sull'accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo potrà richiedere al candidato di sottoporsi ad un test che ne accerti la preparazione professionale.
 3. Possono altresì far parte dell'Associazione, quali "soci sostenitori", quelle persone che dimostrino di svolgere qualsiasi attività connessa alle discipline infortunistiche, giuridiche, assicurative, medicolegali, che rientrano nell'oggetto sociale dell'Associazione di cui all'art. 5. Costoro, per l'attività professionale che svolgono, si trovano in una posizione utile e/o interessante per l'associazione (ad esempio in qualità di relatori nei seminari di studio, ovvero di commentatori a leggi, norme, sentenze, etc). Non rivestono ruoli associativi, non possono ricoprire cariche, non hanno diritto di voto.
 4. Possono infine far parte dell'Associazione, quali "soci onorari", quelle persone che non rientrano nelle tre precedenti categorie, ma che l'Associazione può accogliere e mantenere nel suo seno in quanto svolgono attività che danno lustro e/o vantaggio all'Associazione stessa. I soci aggregati, i soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire la carica di Consigliere nell'Associazione.

▪ **MOTIVAZIONE:**

- Articolo meglio delineato in commi e con specifica della figura associativa del socio “sostenitore”, prima assente

Tali modifiche non influiranno sull'attività del singolo patrocinatore stragiudiziale, bensì identificheranno correttamente la sua professione dinanzi all'utenza tutta e alle Istituzioni, evitando spiacevoli impasse dovute a errate interpretazioni.

In fede,


Daniele Zarrillo
Presidente Aneis